



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

Nuoro, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari

LORO SEDI

Al Sig. Presidente CCIAA

NUORO

e p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

NUORO

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Protezione Civile

CAGLIARI

OGGETTO: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Di seguito alla circolare prefettizia prot. n. 16054 del 23 marzo scorso, relativa all'argomento in oggetto, si informa che con circolare n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ del 23/03/2020, il Ministero dell'Interno ha fornito i seguenti chiarimenti sulle ulteriori restrizioni introdotte dal D.P.C.M 22/03/2020, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal D.P.C.M 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del citato D.P.C.M 11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

- i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1 comma 1, lett d);
- la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologica sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari art. 1 comma 1, lett f);
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1 comma 1, lett f);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1 comma 1, lett g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. d) del D.P.C.M. in parola, l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, indicando specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Nell'evidenziare la particolare delicatezza della funzione attribuita al Prefetto, chiamato a garantire un corretto bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese, si ritiene opportuno sottolineare che il meccanismo delineato dal decreto in argomento **non introduce una forma di preventiva autorizzazione** ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.

Si segnala, inoltre, che il D.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

l'economia nazionale¹, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1, lett h).

Si precisa che sul sito istituzionale della Prefettura di Nuoro sono reperibili i modelli da utilizzarsi per le comunicazioni e le richieste di autorizzazione relative alle ipotesi soprarichiamate.

Spostamenti

Di particolare rilevo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati del comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regione ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'interno territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del D.P.C.M 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

¹ Sul punto, cfr. anche il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazione, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni"



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Le misure introdotte dal D.P.C.M. 22 Marzo 2020 saranno efficaci sull'intero territorio nazionale dal 23 marzo fino al prossimo 3 aprile e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile p.v.. Tra le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. dell'11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell'8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione, confidando anche in un'opportuna attività di diffusione delle disposizioni in parola nell'ambito delle rispettive collettività .

IL PREFETTO
Bruzzone